

e per esami e domanda alle successive norme regolamentari la determinazione delle materie di esame, si assicura che è intendimento del Ministero stabilire appunto esami atti a provare la capacità didattica dei concorrenti, limitando il numero degli esami stessi, che non saranno gravati da eccessive prove di carattere teorico; c) Circa il desiderio che non sia fissato alcun limite di età per i concorrenti, non può darsi per ora alcun preciso affidamento, poichè anche per questa materia dovranno essere stabilite norme regolamentari, si comunica tuttavia che, in relazione alla necessità di assicurare funzionari atti ed idonei al loro ufficio, il desiderio sarà esaminato con la massima benevolenza ed obiettività, e, ad ogni modo, il limite sarà fissato quanto più elevato possibile.

« Il sottosegretario di Stato  
« ROSSI CESARE ».

**Della Seta.** — *Al ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere come viene provveduto — specie nei grandi centri e nelle località disagiate di malaria grave — al servizio sanitario nell'interesse del personale ferroviario; quale esito abbiano avuto le proposte della Commissione all'uopo nominate dall'ex-ministro dei trasporti onorevole De Vito, e con quali criteri s'intenda procedere alla nomina del nuovo capo servizio sanitario ».

**RISPOSTA.** — « L'assistenza sanitaria per il personale delle ferrovie dello Stato è affidata a medici di reparto che hanno l'obbligo di curare gli agenti compresi nella zona loro affidata, escluso, per ora, il personale a stipendio degli uffici.

« Non vi è sostanziale differenza fra il servizio sanitario nei grandi centri e nelle località lungo la linea, salvo le maggiori provvidenze rese necessarie nei grandi centri per la densità di popolazione ferroviaria e per l'assistenza agli infortunati.

« Il numero dei reparti nei centri è variabile in relazione alle distanze e ai raggruppamenti di ferrovieri.

« Oltre alla cura, l'amministrazione provvede, per gli agenti che hanno titolo, a varie altre prestazioni, fra cui: somministrazione medicinali o rimborso delle spese relative — fornitura e manutenzione dei protesi e presidi chirurgici — cure balneari e speciali ricoveri in ospedali gratuiti o con contributo da parte dell'Amministrazione.

« Non soltanto nei grandi centri, ma anche nei maggiori nuclei di popolazione ferroviaria, sono istituiti — e si stanno istituendo — ambulatori e guardie mediche retribuite per la assistenza ai malati e agli infortunati.

« L'assistenza sanitaria nelle linee e luoghi di malaria è assicurata, analogamente ai centri, con medici di reparto, che risiedono negli abitati più vicini e che hanno l'obbligo: di curare gli agenti stabili e rispettive famiglie e gli avventizi; di distribuire decadalmente il chinino necessario alla profilassi e alla cura delle febbri malariche fornito gratuitamente dall'amministrazione; di assicurarsi che le protezioni meccaniche contro le zanzare siano ben conservate dagli utenti; di dirigere e vigilare la petrolizzazione dei ristagni d'acqua per distruggere le zanzare.

« Ad ogni medico di reparto, in zona di malaria grave, sono, in media, assegnati 8 km. di linea e circa 33 agenti con le rispettive famiglie.

« Sulle proposte presentate dalla Commissione nominata dall'ex-ministro dei trasporti onorevole De Vito per il riordinamento e coordinamento del servizio sanitario ferroviario e che involgono importanti modificazioni al regime vigente per ciò che particolarmente concerne la costituzione degli uffici sanitari, il personale medico a ruolo e quello ausiliario, sono tuttora in corso gli studi necessari per vedere se ed in quanto esse corrispondano alle reali esigenze del servizio e siano praticamente attuabili, con quel vantaggio, per il suo andamento, che la Commissione stessa ha ritenuto potersi ripromettere.

« Alla nomina del nuovo capo effettivo del servizio sanitario sarà fatto luogo coi criteri stabiliti dal vigente regolamento sul personale ferroviario per la destinazione alle funzioni superiori di dirigenza.

« Il sottosegretario di Stato  
« BERTINI ».

**Federzoni.** — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ed al ministro dell'industria e commercio.* — « Per sapere se non credano venuto il momento di modificare, in ragione dell'aumentato costo della vita, il decreto luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 1773, che stabiliva l'indennità caro-viveri agli impiegati privati ».

**RISPOSTA.** — « Le disposizioni dettate coi decreti luogotenenziali 2 settembre 1917, n. 1448, 10 marzo 1918, n. 349, e 24 novembre 1918, n. 1773, che fanno obbligo alle aziende private di corrispondere ai loro impiegati una indennità a titolo di caro-viveri, rientrano nei provvedimenti d'ordine eccezionale emanati in forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671.

« Soltanto la necessità di evitare ogni turbamento della tranquillità pubblica durante un periodo in cui il paese doveva raccogliere ogni sforzo